

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto l'8.09.2025, la ricorrente rappresenta di essere contestataria, con altra persona parimenti ricorrente, di n. 1 BPF, sottoscritto in data 22.09.2015, del valore nominale di € 40.000,00, appartenente alla serie J48, indicizzato all'inflazione italiana. In data 10.04.2025 chiedeva il rimborso del titolo, in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza del 22.09.2025, esclusivamente perché, tenendo sotto controllo l'andamento del BFP e vedendo le fluttuazioni continue ogni 2 mesi, riteneva l'importo soddisfacente rispetto a quanto sarebbe stato riconosciuto alla scadenza naturale del titolo. Con raccomandata del 14.07.2025, ricevuta solo il 21.07.2025 l'intermediario comunicava, tuttavia, che gli interessi erano stati erroneamente calcolati in misura maggiore rispetto a quelli effettivamente maturati, a causa dell'applicazione di un coefficiente di indicizzazione errato e che, pertanto, si sarebbe provveduto in data 23.07.2025 allo storno della somma in eccedenza di € 8.570,26, indebitamente corrisposta. In data 23.07.2025, parte ricorrente presentava pertanto un reclamo, chiedendo il blocco dello storno ed il ricalcolo dell'importo dell'interesse del buono alla naturale scadenza con il corretto coefficiente (superiore a quello del momento del rimborso anticipato), nonché l'adeguamento dello storno, considerando la differenza tra quanto già ricevuto e quanto spettante alla data del 22.09.2025. Tanto premesso, rileva che tale errato calcolo degli interessi l'avrebbe indotta ad estinguere anticipatamente il titolo, nella convinzione di poter conseguire un rendimento maggiore rispetto a quello previsto in caso di estinzione alla sua naturale scadenza. Chiede che venga ricalcolato lo storno e riconosciuto il valore finale del buono a scadenza (22.09.2025).

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che il BFP Indicizzato all'Inflazione Italiana è un prodotto finanziario nominativo con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. L'investimento garantisce l'applicazione di tassi di interesse sul capitale eventualmente rivalutato in base all'andamento dell'inflazione italiana: il valore del buono aumenta insieme ai prezzi, proteggendo il risparmio dal deprezzamento dovuto all'inflazione. Conformemente alla normativa *pro tempore* vigente e agli accordi sottoscritti tra le Parti, CDP agisce quale emittente dei BFP e comunica i coefficienti di liquidazione per il calcolo dei rendimenti tempo per tempo dovuti ai sottoscrittori. Svolge il ruolo di collocatore dei buoni stessi e provvede, tra le altre cose, al loro rimborso alla clientela. Il valore di rimborso del BPF Indicizzato è composto: dal valore del capitale riscattato, dal valore della rivalutazione di tale capitale per l'effetto dell'inflazione italiana e dal valore degli interessi lordi riconosciuti sul capitale rivalutato; all'importo così ottenuto va poi sottratto il valore delle ritenute fiscali e l'imposta di bollo, ove applicabile. I meccanismi di calcolo degli interessi e della rivalutazione sono dettagliatamente descritti nel Foglio Informativo. Il BPF Indicizzato Serie J48 sottoscritto da parte ricorrente sarebbe giunto a naturale scadenza in data 22.09.2025. Tuttavia, i ricorrenti decidevano di chiedere il rimborso anticipato del buono stesso il 10.04.25, avendo rilevato un rendimento particolarmente soddisfacente. CDP, quale emittente, aveva provveduto ad inserire nel sistema informatico i coefficienti di liquidazione per il calcolo dei rendimenti nel periodo di riferimento. Tuttavia, a causa di un errore, dal 1° marzo 2025 alla data di rimborso del buono di cui trattasi (10.04.2025), il coefficiente di indicizzazione generava un tasso inflattivo doppio rispetto a quello effettivamente dovuto in base all'applicazione del calcolo del rendimento secondo quanto indicato nel Foglio Informativo. Il corretto importo a rimborso, pari a € 47.102,89, è stato comunicato ai ricorrenti con nota del 14.07.2025, nella quale li si avvisava che le somme versate in eccedenza sarebbero state stornate il 23.07.2025.

L'intermediario afferma che la propria condotta è perfettamente conforme sia alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1430 e 1431 c.c. sia alle disposizioni contrattuali vigenti. Aggiunge che *“è noto che l'errore di calcolo si ha quando, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette un errore materiale di cifra, che si ripercuote sul risultato finale, ma che è facilmente rilevabile mediante la ripetizione del calcolo sulla base di quegli stessi dati e criteri (Cass., 28 gennaio 1987, n. 835; conf. Cass., 18 febbraio 2016, n. 3178; Cass. n. 3228/1995 e Cass. n. 1341/1971)”*. Inoltre, precisa che *“per qualificare l'errore come mero errore di calcolo occorre accertare, da un lato, che la parte caduta in errore non sia stata indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indurlo a concludere il negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, essendo sufficiente l'astratta possibilità di tale riconoscimento in una persona di media avvedutezza”*. E' quindi da escludersi che gli odierni ricorrenti possano essere stati indotti alla sottoscrizione dei BFP a causa di una distorta rappresentazione dei criteri di calcolo degli interessi che avrebbero potuto generare aspettative di rendimento superiori alla realtà. Nel caso in esame i ricorrenti hanno ammesso di aver seguito l'andamento del BFP indicizzato dal giorno della sua emissione alla scadenza, consultando il *simulatore* disponibile sul sito dell'intermediario, attestando la propria esperienza nelle operazioni di investimento. Il rendimento del BFP – aggiornato bimestre per bimestre – era indicato dal simulatore in maniera assolutamente corretta per tutto il periodo di durata del buono, a eccezione del periodo 1° marzo/10 aprile 2025, data di effettivo rimborso del BFP indicizzato. Verosimilmente, gli stessi ricorrenti adottando una diligenza media nella consultazione del simulatore di calcolo, avrebbero dovuto accorgersi dell'errore in fase di liquidazione e rilevare un rendimento anomalo dell'investimento. E' pacifico che i ricorrenti non avessero maturato il maggior rendimento loro erroneamente e indebitamente liquidato e, pertanto, non avessero alcun diritto di incassarlo. Gli stessi, infatti, non hanno richiesto l'accredito dell'intero importo stornato, ma solo il riconoscimento del valore finale del buono a scadenza (22.09.2025) calcolato in base al coefficiente di indicizzazione corretto. Nessuna

responsabilità può essere imputata all'intermediario, né, tantomeno, può essergli addebitata la scelta dei ricorrenti di richiedere il rimborso anticipato del BFP Indicizzato.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la corretta valorizzazione del rendimento di un BFP indicizzato all'inflazione italiana.

Dalle evidenze in atti parrebbero risultare incontestate tra le parti le seguenti circostanze di fatto:

- a causa di un errore da parte di CDP nell'inserimento dei dati che alimentano il sistema, dal 1° marzo 2025 alla data di rimborso del buono di cui trattasi (10.04.2025), il coefficiente di indicizzazione per il calcolo dei rendimenti nel periodo di riferimento generava un tasso inflattivo doppio rispetto a quello reale;

- tale errore generava un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto (€ 55.673,15, in luogo di quello corretto di € 47.102,89 e, quindi, con una maggiorazione di € 8.570,26);

- parte ricorrente teneva sotto controllo l'importo a rimborso generato dal BPF mediante il simulatore disponibile sul sito internet della CDP e, vedendo le fluttuazioni bimestrali, si è determinata ad estinguere anticipatamente il BPF (in data 10.04.2025) ritenendo soddisfacente l'importo rispetto a quello che avrebbe ottenuto attendendo la scadenza naturale del vincolo (22.09.2025).

L'intermediario contesta tale impostazione, affermando che la propria condotta è perfettamente conforme sia alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1430 e 1431 c.c., sia alle disposizioni contrattuali vigenti. Sotto il, primo aspetto, esclude che si possa configurare un errore di calcolo. determinante del consenso, dato che criteri di calcolo erano chiaramente spiegati nel sito web di CDP e non vengono contestati neppure da parte ricorrente.

Sotto il secondo profilo, afferma che la propria è pienamente conforme a quanto previsto dalle condizioni Generali di Contratto del Libretto di risparmio laddove, all'art. 3, co. 15, è previsto che *"Il cliente autorizza preventivamente [l'intermediario] a stornare, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul suo libretto"*.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'intermediario abbia - non volontariamente, ma certo non incolpevolmente, considerato che l'erronea prospettazione ai risparmiatori dell'indicizzazione del titolo appare essere frutto di un suo errore - fornito una errata rappresentazione della realtà. Su tale errata rappresentazione i ricorrenti hanno fatto affidamento per assumere una scelta economica che, in caso contrario, non avrebbero assunto. Lo prova, oggettivamente, il fatto che l'entità del rimborso alla scadenza del buono è risultata, in realtà, essere maggiore di quella infine conseguita con il rimborso anticipato. Si deve, a questo punto, valutare se riconoscere o meno tutela all'affidamento che i ricorrenti dichiarano di aver riposto sulle risultanze (poi verificate come erronee) del simulatore presente sul sito internet di CDP. Come è noto, perché si possa apprestare tutela all'affidamento, occorre che questo sia incolpevole, *"negandosi tale carattere in presenza di una condotta eccessivamente imprudente ed avventata da parte del ricorrente"* (si veda Collegio di Napoli, dec. n. 1034/2010). Nel caso di specie, non si vede sotto quale profilo la condotta dei ricorrenti possa essere considerata imprudente e avventata, avendo essi confidato nelle indicazioni fornite da una importante istituzione finanziaria pubblica, come la CDP, alla quale, con una scelta di investimento certamente ispirata a prudenza, hanno affidato i propri risparmi.

Con la domanda, parte ricorrente ha chiesto che venga ricalcolato lo storno e riconosciuto il valore finale del buono alla naturale scadenza (22.09.2025). Non ha, cioè, richiesto di ottenere la somma che, sulla base della falsa rappresentazione della realtà, era stata - comunque indebitamente - riconosciuta. Sulla base del fatto che la scelta - indotta - di chiedere il rimborso anticipato del BFP si era rivelata sfavorevole rispetto al risultato che si sarebbe conseguito attendendo la naturale scadenza del titolo, i ricorrenti hanno formulato quella che è sostanzialmente una domanda risarcitoria, chiedendo di conseguire esattamente l'utilità perduta - cioè la percezione della somma che avrebbero ottenuto alla

naturale scadenza del titolo - per effetto della erronea prospettazione da parte dell'intermediario. Sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi fondato. L'intermediario sarà tenuto perciò a riconoscere a parte ricorrente la differenza tra l'importo che le sarebbe stato liquidato alla naturale scadenza del titolo e quello minore loro spettante, sulla base dell'indicizzazione corretta, con la liquidazione anticipata.

V'è, però, da considerare che l'anticipata liquidazione del BFP ha consentito ai ricorrenti di tornare in possesso del capitale che, in caso contrario, sarebbe ancora rimasta vincolato fino al 22.09.2025, nonché, per un certo periodo (cioè, fino all'avvenuto storno), di una quota di interessi eccedente quelli correttamente dovuti alla data della liquidazione anticipata.

Sotto il primo aspetto, ciò comporta che dalla somma che l'intermediario sarà tenuto a corrispondere a parte ricorrente, come sopra indicata, dovrà, innanzitutto, essere detratto l'interesse al tasso legale sul capitale anticipatamente liquidato (€ 40.000,00), calcolato dal 10.04.2025 (data della liquidazione anticipata del BFP) al 22.09.2025 (data di naturale scadenza del buono). Dovrà, essere, inoltre, detratto l'interesse al tasso legale sulla somma indebitamente riconosciuta in eccesso, di € 8.570,36, a partire dalla domanda, cioè dal momento in cui l'intermediario ha comunicato l'errore e ha preannunciato che avrebbe stornato le somme. A tale proposito, l'art. 2033 c.c., in materia di indebito oggettivo, dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Nel caso di specie, essendo l'*accipiens* in buona fede, dalla somma che l'intermediario dovrà corrispondere a parte ricorrente, eccedente il capitale, dovranno detratti gli interessi al tasso legale dal 21.07.2025 (data nella quale l'intermediario ha comunicato l'errore e preannunciato lo storno), al 23.07.2025 (data di effettuazione dello storno).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio condanna l'intermediario a corrispondere la differenza tra l'importo che i ricorrenti avrebbero ottenuto alla naturale scadenza del buono e l'importo corretto alla data di estinzione anticipata da ricalcolare nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE